Comune di Belluno

VINCOLO PAESAGGISTICO

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI

Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42
articolo 142, comma 1 lettera g)

CARTA FORESTALE REGIONALE

Tale strumento recepisce le modifiche introdotte con la L.R. n. 5/2005 alla definizione delle aree boscate prevista dalla L.R. n. 52/1978, il cui articolo 14 vigente è il seguente:

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.
4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.
6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.
8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.

8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.

8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

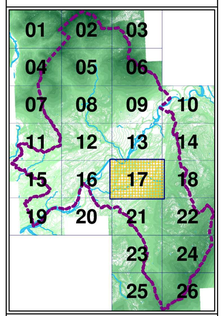

0 100 200 300
METRI

SCALA 1:5'000 DATA: DICEMBRE 2010

Legenda

CFR 2006 - Categorie
- Abieteti
- Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
- Alnete
- Arbusteti
- Betuleti
- Castagneti e rovereti
- Faggete
- Formazioni antropogene
- Larieti e larici-cembreti
- Mughete
- Orno-ostrieti e ostrio-querceti
- Peccete
- Piceo-faggeti
- Pinete di pino silvestre
- Querco-carpineti e carpineti
- Salicieti e altre formazioni riparie

- Base PRG - Edifici
- Base PRG - Graffati
- Base PRG - Mappali
- Base PRG - Acque
- Base PRG - Limite Amministativo

Sistema Cartografico di riferimento: Gauss-Boaga fuso Ovest
CRS codice EPSG: 3003

Dati: Carta Forestale Regionale - aggiornamento 12/10/2005
I dati sono liberamente scaricabili dall'url:
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+e+Economia+Montana/Settori+di+attivit%C3%A0/Pianificazione+e+Ricerca+Forestale/CFR.htm
Base cartografica: Comune di Belluno - Piano regolatore
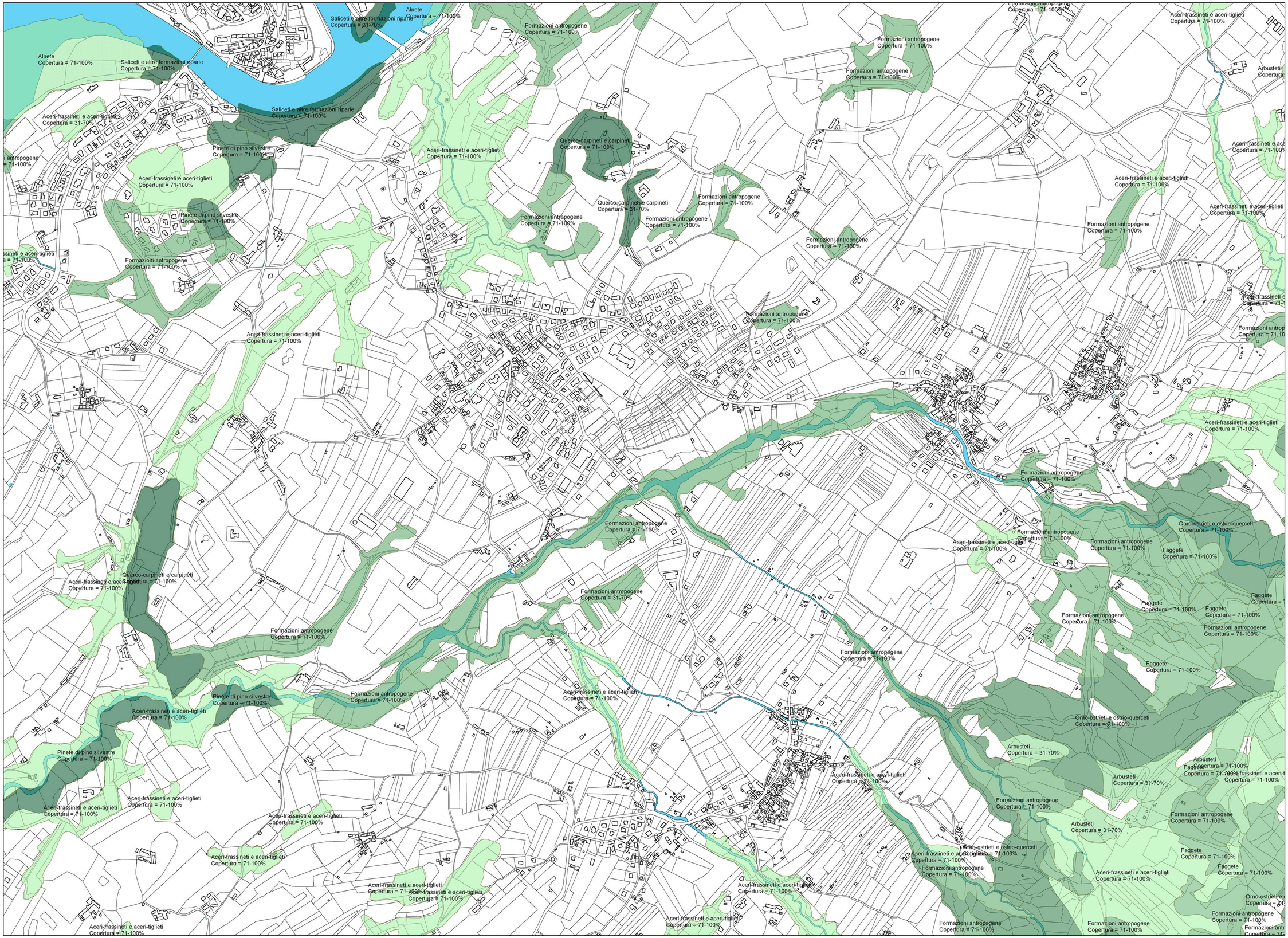
Elaborazione dati:
Comune di Belluno Direzione Area Sviluppo e Programmazione
Ufficio di Piano - Programmazione Urbanistica